

dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza" (art. 117, quinto comma, Cost.).

Fase ascendente

In Italia la partecipazione delle regioni al processo di formazione del diritto comunitario, ora esplicitamente affermata dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, ha trovato una prima attuazione con l'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede il coinvolgimento diretto di rappresentanti delle regioni nelle delegazioni del Governo ai fini della partecipazione alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. Le modalità per tale partecipazione sono state concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'apposito accordo di cooperazione del 16 marzo 2006, in attuazione dell' art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul rafforzamento della partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari. Quest'ultimo prevede che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome possano partecipare, nelle materie di propria competenza legislativa, ai lavori del Consiglio dell'Unione Europea nonché ai comitati e ai gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione.

Quanto alla partecipazione al Consiglio, l'accordo dispone la comunicazione della lista dei rappresentanti regionali o provinciali alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli Affari esteri. Stabilisce, invece, per la partecipazione ai gruppi di lavoro del Consiglio e ai comitati, la redazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di un elenco di esperti da acquisire semestralmente in sede di Conferenza permanente (in assenza di designazioni l'accordo si intende confermato per una sola volta). Allo stato, non essendo ancora stata effettuata alcuna designazione, vi è stata la partecipazione di rappresentanti regionali solamente su base occasionale (ad es. al Consiglio Salute del 2 giugno 2006). Il "rodaggio" della partecipazione delle Regioni alla fase ascendente si è avuto il 21 novembre 2006 quando, assieme al Vice Ministro allo sviluppo economico, sen. Filippo Bubbico, la Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, ha partecipato a Bruxelles al Consiglio informale dei ministri UE per la politica regionale. Si è trattato di un'occasione importante nel processo di definizione del quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo relativo alle risorse della politica di coesione, che, per l'Italia, nel periodo 2007-2013, saranno complessivamente pari a 110 miliardi di euro.

Il potenziamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella fase ascendente diventa, anche in questo settore, lo strumento che consentirà alle istituzioni nazionali di entrare attivamente nel circuito della programmazione comunitaria. L'attuazione concreta del citato accordo generale è tuttora subordinata alla individuazione da parte delle Regioni di propri rappresentanti ed esperti; una volta effettuate le relative designazioni, la presenza regionale in sede comunitaria si affiancherà a quella statale, senza sostituirla ma offrendo il proprio significativo apporto. Occorre infatti sottolineare come una condivisione

efficace della fase ascendente non possa che condurre ad un miglioramento nella cooperazione diretta a definire la posizione italiana in Europa.

L'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ha ulteriormente rafforzato la partecipazione delle regioni alla fase ascendente secondo modalità più incisive, soprattutto attraverso l'istituzionalizzazione della sessione comunitaria in seno alla Conferenza Stato-regioni, convocata anche su richiesta delle regioni o province autonome. Si tratta di una sessione speciale della Conferenza dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. In particolare, essa può esprimere pareri sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali, sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, oltre che sul disegno di legge comunitaria¹.

Interventi della Conferenza Stato-Regioni nella fase ascendente

Sono previste sei sessioni comunitarie nel corso dell'anno:

- ✓ entro metà gennaio in occasione della presentazione del programma della nuova presidenza
- ✓ in febbraio in occasione del parere sul DDL comunitaria e del Consiglio europeo di primavera
- ✓ entro metà giugno per il Consiglio europeo di chiusura
- ✓ entro metà luglio in occasione della presentazione del programma della nuova presidenza
- ✓ in ottobre, in occasione del Consiglio europeo di metà presidenza
- ✓ entro metà dicembre per il Consiglio europeo di chiusura

In tale prospettiva, la Conferenza tende a porsi come il luogo istituzionale dove maggiormente può darsi attuazione e sviluppo alla cooperazione fra i livelli di Governo statale, regionale e locale, con particolare riferimento all'apporto informativo in ordine alle politiche europee.

In tal modo, la sessione comunitaria della Conferenza costituisce prezioso strumento di potenziamento del flusso di informazioni al sistema delle autonomie territoriali, indispensabile premessa al rafforzamento del ruolo di regioni ed enti locali nella fase ascendente e, di conseguenza, nella fase discendente.

La Conferenza diventa il luogo privilegiato per affrontare i temi fondamentali dell'attività relativa alla fase ascendente del processo normativo comunitario nelle materie di interesse regionale. In particolare, questa sede diventa strumento, da un lato, di partecipazione delle regioni all'elaborazione degli atti comunitari (procedimentalizzazione della fase ascendente), e,

¹ In particolare, l'art. 17 prevede che "Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni".

dall'altro, di partecipazione delle regioni alla fase discendente, con specifico riferimento ai pareri sulle iniziative del Governo, sugli schemi di atti normativi dell'Esecutivo di recepimento delle direttive, sul disegno di legge comunitaria (procedimentalizzazione della fase discendente).

Le Regioni, infatti, già a conoscenza dei progetti di atti comunitari e degli atti preordinati alla formulazione dei medesimi, saranno informate del relativo stadio procedimentale e acquisiranno ulteriori utili informazioni, sì da essere poste in condizione di partecipare più efficacemente al processo decisionale interno e di contribuire realmente alla formazione della posizione italiana anche in seno al Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei. Al riguardo, al fine di dare piena attuazione all'articolo 5 della legge n. 11 del 2005 sta per essere avviata un'istruttoria fra il Dipartimento delle politiche comunitarie e le Conferenze per la definizione di un accordo interistituzionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza dei presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali, per garantire:

- la trasmissione sistematica e tempestiva, da parte del Ministro per le politiche europee, alle Conferenze dei progetti di atti comunitari, nonché degli atti preordinati alla formulazione degli stessi, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione;
- la piena collaborazione interistituzionale nella partecipazione alla fase ascendente, e, più in generale, in materia di attività comunitaria.

Su richiesta delle Regioni, possono essere infatti inseriti all'ordine del giorno della Conferenza i progetti di atti comunitari di competenza regionale che riguardino materie di particolare interesse sociale o economico.

Fase discendente

Le competenze riservate dall'art. 17 della legge n. 11 del 2005 alla sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni riguardano anche la fase discendente, a partire dalle funzioni consultive sugli schemi di disegni di legge di recepimento degli atti di diritto comunitario non direttamente applicabili, e, più in generale, sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

In questa prospettiva, nel corso del 2006, la Conferenza ha espresso tre pareri:

- ✓ parere del 9 febbraio 2006 sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006", in cui è stato riaffermato il rispetto delle competenze legislative regionali nell'attuazione del diritto comunitario non direttamente applicabile e si è così riformulato l'art. 8 del disegno di legge concernente l'individuazione dei principi fondamentali in materia di potestà legislativa regionale concorrente ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie;

- ✓ parere del 30 novembre 2006 sullo schema di D.P.C.M. di modifica del decreto 12 gennaio 2006 recante “Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ad abrogazione del precedente D.P.C.M. 11 gennaio 2002”, nel quale si persegue un rafforzamento della rappresentanza regionale e locale dell'Italia in sede comunitaria;
- ✓ parere del 21 dicembre 2006 sul Quadro Strategico Nazionale per la politica di sviluppo 2007-2013.

Orientamenti generali

Quanto agli orientamenti generali, il Governo, nell'anno 2007, intende raggiungere l'obiettivo di rafforzare e meglio strutturare le sessioni comunitarie della Conferenza, sì da consolidarne il ruolo di “punto di riferimento” per le Regioni e Province autonome riguardo al processo normativo comunitario e alle relative politiche (cfr. Ris. On. Gozi, lett. s).

In attesa della riforma del sistema delle Conferenze, peraltro già avviata con la presentazione di un apposito disegno di legge deliberato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 2006, ora sottoposto al parere della Conferenza unificata, il Governo intende dare piena attuazione all'art. 17 della legge n. 11 del 2005, con modalità che complessivamente tendano ad assicurare una tempestiva e completa informazione delle Regioni e delle Province autonome sui temi europei di loro interesse.

A tal fine, è già all'esame la definizione di un Protocollo per lo svolgimento delle sessioni comunitarie della Conferenza. Muovendo dal contenuto normativo previsto dall'art. 17 della legge 5 febbraio 2005, n. 11, si sta mettendo a punto una soluzione operativa, condivisa tra Stato e Regioni, diretta ad attribuire maggiore rilevanza alla sessione comunitaria, come momento di informazione, confronto e risoluzione delle questioni relative alle politiche europee. Viene così garantita la partecipazione, sia nella fase di formazione del diritto comunitario secondo le procedure di razionalizzazione in corso di discussione sopra indicate, sia nella fase di recepimento. Sarà così possibile avere un quadro generale di riferimento dello “stato dell'arte” nell'ambito dell'attuazione delle direttive e delle successive evoluzioni della normativa italiana di settore, rendendo più agevole per le Regioni l'individuazione della normativa comunitaria che richiede attuazione e dei provvedimenti statali contenenti clausole di cedevolezza rispetto alla normativa regionale.

4 ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE

4.1 Le novità in tema di recepimento

L'attività di recepimento della normativa comunitaria nel corso del 2006 è stata notevolmente influenzata dalle innovazioni recate in materia dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), che ha ridisegnato il quadro normativo primario in materia allo scopo principale di adeguare l'attività di adempimento degli obblighi comunitari alle innovazioni introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione.

La parte più rilevante delle disposizioni di attuazione in questione è costituita dagli atti normativi di recepimento delle direttive comunitarie, che sono adottati solitamente nella forma di decreto legislativo o di regolamento governativo.

La normativa nazionale contempla, tuttavia, anche la possibilità che gli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie vengano adempiuti attraverso semplici atti amministrativi, nel caso in cui le fonti comunitarie non richiedano in via indefettibile l'utilizzo di un potere normativo da parte dell'Italia; al riguardo, l'art. 8, comma 5, lettera b) della legge n. 11 del 2005 prevede che, nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria annuale, il Governo fornisce – fra l'altro – "l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".

Tra le principali novità in tema di recepimento, nell'anno 2006, si segnalano:

1) l'adozione di misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso; è stato, infatti, adottato il decreto-legge 27 dicembre 2006 n. 297, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio convertito, con modificazioni, in L. 23 febbraio 2007, n. 15";

2) la riduzione del termine per l'esercizio della delega legislativa, al fine di un più celere adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario: infatti, la legge comunitaria 2006 ha previsto un termine di delega più breve rispetto a quello fissato dalle leggi comunitarie 2004 e 2005, ovvero dodici mesi anziché diciotto, e il disegno di legge comunitaria 2007, attualmente in corso di approvazione, prevede un allineamento del termine di scadenza della delega legislativa con il termine di recepimento fissato dalle singole direttive;

3) la previsione di nuovi flussi informativi Governo-Parlamento: la legge comunitaria 2006, infatti, ha aggiunto due articoli alla legge 4 febbraio 2005 n. 11 (articoli 15-bis e 15-ter), stabilendo specifici obblighi di informazione del Governo alle Camere e alla Corte dei Conti, consistenti nell'invio, ogni sei mesi, di informazioni sul contenzioso comunitario e, ogni tre mesi (solo alle Camere), di una relazione sui flussi finanziari con l'Unione Europea.

Ferma restando la legge comunitaria annuale come strumento tradizionale di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, nel corso del 2006, l'intenso lavoro di allineamento dei predetti ordinamenti non si è concentrato esclusivamente sul recepimento delle direttive per le quali le leggi comunitarie annuali hanno conferito delega, ma ha riguardato anche l'attuazione delle direttive in via amministrativa e l'adeguamento agli obblighi comunitari mediante il già citato decreto-legge n. 297/2006. Si è provveduto, inoltre, all'emanazione di provvedimenti sanzionatori di violazioni di disposizioni comunitarie e di decreti legislativi integrativi e correttivi di decreti legislativi già emanati in attuazione di direttive comunitarie (vedi prospetto che segue).

Tabella 1:**Provvedimenti sanzionatori**

Atto comunitario	Oggetto	Atto nazionale
Reg. CE 178/2002	Principi e requisiti generali della legislazione alimentare	D.L.gs. 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) 178/2002
Reg. CE 648/2004	Immissione nel mercato di detersivi e tensioattivi	D.L.gs. 266/2006, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) 648/2004

Tabella 2**Provvedimenti modificativi**

Atto comunitario	Oggetto	Atto nazionale
Dir. 2002/91/CE	Rendimento energetico nell'edilizia	D.L.gs. 29 dicembre 2006, n. 311, recante disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE
Dir 1999/22/CE	Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici	D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 192, recante disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 73/2005, di attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici
Dir. 2003/15 Dir. 2003/80	Prodotti cosmetici	D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 194, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2005, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici

Riepilogo del recepimento delle direttive comunitarie nell'anno 2006

Nel 2006 sono state recepite 88 direttive, di cui:

- ✓ 25 con decreto legislativo, in attuazione della delega conferita con la legge comunitaria 2004;
- ✓ 6 con decreto legislativo, in attuazione della delega conferita con la legge comunitaria 2005;
- ✓ 55 con decreto ministeriale;
- ✓ 2 con decreto legge.

4.2 Leggi comunitarie 2004 e 2005: stato di attuazione delle Direttive

Nel corso del 2006, il Governo ha accelerato il ritmo di recepimento delle direttive per le quali le leggi comunitarie 2004 e 2005 hanno conferito delega.

La legge comunitaria 2004 ha conferito delega per il recepimento di 50 direttive, di cui 10 in allegato A (da recepire con decreto legislativo, senza acquisizione del parere parlamentare, salvo nel caso in cui contengano sanzioni penali) e 40 in allegato B (da recepire con decreto legislativo, acquisendo anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari).

Al 1° gennaio 2006 erano state recepite 8 delle 50 direttive. Nel corso dell'anno 2006 ne sono state recepite 25 e, per 10 direttive, sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri i relativi schemi di decreto legislativo di recepimento. Quanto alle restanti direttive, si segnala che: relativamente alla direttiva 2003/58/CE (concernente i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società) la legislazione vigente appare già conforme all'ordinamento comunitario; relativamente alle direttive 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE, in materia di mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata prevista una nuova delega in un disegno di legge, di iniziativa governativa, recante "Delega al Governo per completare la

liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE, presentato al Parlamento in data 28.06.2006 (A.S. 691) e attualmente in corso di approvazione; relativamente alle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (concernenti, rispettivamente, l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, le offerte pubbliche di acquisto e i mercati degli strumenti finanziari), è stato previsto un nuovo termine di delega in un disegno di legge di iniziativa governativa recante "Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE", presentato al Parlamento in data 16.02.2007 (A.S. 1332) e attualmente in corso di approvazione.

In conclusione, delle 50 direttive: 34 risultano già attuate; 10 saranno recepite entro il termine di scadenza della delega legislativa e 6 saranno recepite in virtù delle nuove deleghe conferite.

La legge comunitaria del 2005 ha conferito delega legislativa al Governo per il recepimento, entro il 23 agosto 2007, di 32 direttive, di cui 10 in allegato A e 22 in allegato B, e ha autorizzato l'attuazione con regolamento di delegificazione di 2 direttive (in allegato C). Nel corso dell'anno 2006 sono state recepite 6 direttive. Quanto alle restanti direttive, si segnala che:

1) sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri gli schemi di decreto legislativo di recepimento delle seguenti 4 direttive: 2004/9/CE e 2004/10/CE concernenti la buona pratica di laboratorio; 2004/68/CE, concernente norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito di ungulati vivi; 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo; A tale ultima direttiva viene data attuazione nel rispetto dei criteri specifici di delega inseriti nella legge comunitaria 2005, all'articolo 22, disciplinando, in particolare, le modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 del Consiglio, nonché dai regolamenti comunitari ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (Cfr. Ris. On. Gozi, lett. e);

2) quanto alle direttive 2005/1/CE (concernente i comitati del settore dei servizi finanziari) e 2005/19/CE (relativa al regime fiscale comune da applicare alle scissioni, fusioni, conferimenti e scambi d'azioni di società di Stati membri diversi), non è necessario emanare norme di attuazione, essendo la legislazione vigente già conforme all'ordinamento comunitario.

4.3 La legge comunitaria 2006

La legge comunitaria 2006 è stata approvata dal Parlamento in data 17 gennaio 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007, n. 40, s.o. n. 41 (Legge 6 febbraio 2007 n. 13, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006").

L'iter di approvazione del provvedimento è stato particolarmente complesso, in quanto il disegno di legge approvato dal precedente Governo nel febbraio 2006, è successivamente decaduto per l'intervenuto scioglimento delle Camere, è stato riapprovato dall'attuale Governo in data 01.06.2006 e presentato nuovamente al Parlamento, in una versione sostanzialmente identica alla precedente. Pur essendo stato approvato oltre l'anno di riferimento, l'iter del provvedimento non è stato particolarmente lungo se comparato agli anni precedenti (7 mesi circa rispetto ai 12 circa trascorsi per l'approvazione della legge comunitaria 2005).

La struttura del testo, pur non differenziandosi dalle linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie, recepisce le innovazioni recate dalla riforma del 2005 e, per la prima volta, individua i principi fondamentali in base ai quali informare l'esercizio da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'attività normativa delle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. In particolare, la legge individua i principi fondamentali per dare attuazione alle direttive di cui agli allegati della legge comunitaria, in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" e "tutela della salute".

La legge comunitaria del 2006 ha conferito delega legislativa al Governo per il recepimento, entro il termine di dodici mesi, di 26 direttive, di cui 1 in allegato A e 25 in allegato B, e ha autorizzato l'attuazione con regolamento di delegificazione di 1 direttiva (in allegato C).

Nella relazione illustrativa sono elencate le direttive da recepire in via amministrativa che, in gran parte, risultano già attuate. La predetta relazione contiene, inoltre, l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, nonché i dati relativi alle procedure di infrazione in corso.

Il Capo I contiene le disposizioni (articoli 1 e 2) che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, nonché le norme per l'attuazione di direttive con regolamento autorizzato (articolo 7). Nello stesso Capo viene anche conferita una delega biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3).

Il Capo II reca una innovativa disposizione, volta ad arricchire il flusso informativo tra Governo e Parlamento, prevedendo l'invio alle Camere, e anche alla Corte dei Conti, ogni sei

mesi, di informazioni sul contenzioso comunitario e alle Camere, ogni tre mesi, di una relazione sui flussi finanziari con l'Unione Europea.

Il Capo III individua i principi fondamentali ai quali Regioni e Province autonome devono informare l'esercizio del potere normativo concorrente loro riconosciuto dalla Costituzione. In particolare, l'articolo 8, in attuazione di quanto dispone l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 11 del 2005 individua, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, i principi fondamentali che le Regioni e le Province autonome devono seguire in particolari materie di competenza concorrente, in sede di attuazione delle relative norme comunitarie, quali "tutela e sicurezza del lavoro" e "tutela della salute".

Il Capo IV contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario, ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione della disciplina comunitaria.

Per quanto riguarda gli allegati, i primi due, A e B, elencano le direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato 'B' è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari. L'allegato 'C' riporta le direttive per le quali il Governo è autorizzato all'emanazione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 400 del 1988.

Si riporta di seguito l'elenco delle direttive inserite negli allegati A, B e C:

Allegato A

2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

Allegato B

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi.

2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

2005/85/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione).

2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

Allegato C

2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

4.4 Il disegno di legge comunitaria 2007

Lo schema di disegno di legge, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007, è stato predisposto in aderenza a quanto sancito dagli articoli 8 e 9 della legge n. 11/2005.

Il provvedimento mantiene, in gran parte, la struttura delle precedenti leggi comunitarie, ma contiene alcune disposizioni innovative rilevanti, tra le quali si segnalano:

- la previsione di una consistente riduzione del termine per l'esercizio della delega legislativa; infatti, ai fini di un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria, al comma 1 dell'articolo 1, è previsto che il termine per l'esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, mentre, per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima;

- il conferimento di delega legislativa per l'emanazione di norme occorrenti per dare attuazione alle decisioni-quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione Europea), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

- la previsione di una delega legislativa all'emanazione di codici di settore, oltre che di testi unici, per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

Il testo si compone di 22 articoli e di 2 allegati, che contengono complessivamente 17 direttive per il cui recepimento è conferita delega legislativa (5 in allegato A e 12 in allegato B).

Nella relazione illustrativa sono elencate le direttive da recepirsi in via amministrativa (che ammontano a 40).

Il Capo I contiene le disposizioni (articoli 1 e 2) che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Nello stesso Capo viene anche conferita una delega biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3) e viene prevista la delega al Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge

comunitaria 2007 per il recepimento di direttive, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie (articolo 5). Sotto quest'ultimo profilo, la novità del disegno di legge consiste nella previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili e armonizzate nei casi in cui è necessario provvedere non già alla mera raccolta delle norme esistenti, ma anche all'innovazione dell'ordinamento.

Il Capo II contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario, nonché criteri specifici di delega legislativa.

Inoltre, si segnalano:

- l'articolo 13, che conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative e abrogative di numerose disposizioni normative relative alla materia valutaria, alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, individuando, altresì, principi e criteri per adeguare la normativa nazionale in materia valutaria alle novità introdotte dal suddetto regolamento;

- l'articolo 14, che contiene la delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'importazione illegale di legname (e prodotti derivati) nella Comunità da Paesi terzi.

Il Capo III reca, per la prima volta, il conferimento al Governo di delega legislativa per l'attuazione delle decisioni-quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione Europea), nonché l'indicazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della predetta delega.

Si tratta, più specificamente, delle seguenti decisioni:

- decisione-quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

- decisione-quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, che stabilisce le regole in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro;

- decisione-quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, che intende assicurare la compatibilità delle normative applicabili dagli Stati membri in materia di confisca al fine di migliorare la cooperazione tra gli stessi a riguardo;

- decisione-quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che estende l'applicazione del principio anche a tali sanzioni.

Completano lo schema di disegno di legge gli allegati A e B. Questi contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Si riporta di seguito l'elenco delle direttive inserite negli allegati A e B:

Allegato A

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;

2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata);

2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE e fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

Allegato B

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale

2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare

la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

4.5 Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome

La legge n. 11 del 2005, all'art. 8, comma 5, lettera e) prevede che nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale sia inserito un elenco degli atti normativi con i quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza e che il predetto elenco sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Comunitarie da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome entro il 25 gennaio di ciascun anno.

Nella relazione al disegno di legge comunitaria 2007 risultano indicati, sulla base delle comunicazioni pervenute, gli atti normativi con i quali le Regioni e le Province autonome hanno dato attuazione a direttive comunitarie nel corso del 2006.

Si riporta di seguito l'elenco:

Tabella 3:

Regione Friuli - Venezia Giulia

Direttiva	Norma di recepimento
98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)
2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari	Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (legge comunitaria regionale per l'anno 2005)